

STUDIO BONTEMPELLI  
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer

of Counsel :  
Dr. Emanuele Finaldi  
Dr. Paolo Lombardi

**Ai sigg.**

**Esercenti professioni mediche  
Clienti dello Studio**

**Circolare 5/2020**

Milano, 16 gennaio 2020

**Oggetto: Deducibilità Spese Mediche**

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2019 la Legge n. 160/2019 c.d. “Legge di Bilancio 2020”, è stato tra l’altro stabilito che le persone fisiche possano detrarre dal loro reddito imponibile le spese sanitarie in genere, comprese quelle medico specialistiche, a condizione che il pagamento delle stesse sia formalmente tracciabile, ossia che avvenga esclusivamente tramite: bonifico, assegno, o POS.

Ciò premesso si sottolinea ai sigg. medici che non potranno esimersi dalle richieste dei loro pazienti di effettuare in pagamento tramite uno dei metodi presentemente indicati.

Ricordiamo che l’obbligo per i professionisti di dotarsi di POS per il pagamento delle loro prestazioni è stato istituito con il DL 179/2012, con decorrenza 2014, e che il recente decreto fiscale 2020, ha revocato le sanzioni prima previste per coloro che non si dotavano di tale attrezzatura obbligatoria.

È quindi confermato che la detrazione del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15 del Tuir, è riconosciuta a condizione che il pagamento avvenga mediante versamento bancario, postale o altri sistemi tracciabili. Tale nuova disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

Restiamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento dovesse essere necessario.

Cordiali saluti.

Studio Bontempelli  
Commercialisti